

**Note esplicative concernenti l'allegato III dell'accordo CE-Messico (decisione 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico)**

(2001/C 128/10)

**Articolo 16. Documenti di accompagnamento di un certificato di circolazione EUR.1.**

Una fattura concernente merci esportate nell'ambito di un regime preferenziale dal territorio di una delle parti, accompagnante un certificato di circolazione EUR.1, può essere emessa in un paese terzo.

**Articolo 16. Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1**

*Casi di grandi spedizioni o di descrizione generica delle merci*

Qualora lo spazio corrispondente alla rubrica prevista nel certificato di circolazione EUR.1 per l'indicazione della designazione delle merci non possa contenere tutte le precisazioni utili per consentirne l'identificazione, segnatamente nel caso di grandi spedizioni, l'esportatore può specificare le merci alle quali si riferisce il certificato sulle fatture allegate relative a dette merci e, se necessario, su qualsiasi altro documento, sempreché:

- a) indichi il numero delle fatture nella casella 8 oppure 10 del certificato di circolazione EUR.1;
- b) le fatture e, se necessario, qualsiasi altro documento commerciale possano essere allegate al certificato anteriormente alla sua presentazione in dogana o all'autorità governativa competente; e
- c) l'autorità doganale o l'autorità governativa competente abbia apposto sulle fatture e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, un timbro che le collega al certificato. Le autorità doganali o le autorità governative competenti devono conservare insieme alla richiesta di certificato una copia della fattura e degli altri documenti commerciali. Esempio: Il timbro figura alla casella 11 e sulla prima pagina della fattura e, se del caso, su tutti gli altri documenti commerciali, oppure il timbro figura alla casella 11 e l'altro timbro è sul verso del certificato, coprendo, al contempo, il certificato e la prima pagina della fattura.

La procedura di cui sopra si applica anche quando nella casella 8 figura una descrizione generica (ad esempio, componenti di motociclette) mentre nella fattura figura una descrizione dettagliata (quale selle, pneumatici, telai, ecc.).

Quando la fattura si riferisce sia a merci originarie che a merci non originarie, l'esportatore deve identificare nella fattura in modo preciso e chiaro quali merci sono originarie e quali no.

**Articolo 16. Merci esportate dallo spedizioniere doganale**

Uno spedizioniere doganale può esercitare le funzioni di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci,

anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese di esportazione, purché lo spedizioniere sia in grado di provare lo statuto originario delle merci.

**Articolo 17. Motivi tecnici**

Un certificato di circolazione EUR.1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore può essere respinto per «motivi tecnici». In questi casi può essere presentato in un secondo tempo il certificato vistato a posteriori. Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui:

- il certificato di circolazione EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata);
- una casella la cui compilazione è obbligatoria sia rimasta vuota (ad esempio la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1);
- la classificazione tariffaria della merce almeno a livello di codice a quattro cifre non figuri nella casella 8, oppure nella fattura per i casi di cui al paragrafo «Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1»;
- manchino timbro o firma (casella 11 del certificato EUR.1);
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato da un'autorità non abilitata;
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato con un timbro non notificato;
- sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale del certificato di circolazione EUR.1;
- la menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo;
- la data alla casella 11 sia anteriore alla data figurante nella casella 12.

*Comportamento da tenere*

Sul documento viene apposto, in una delle lingue ufficiali dell'accordo, la menzione «documento respinto», indicandone i motivi sul certificato stesso oppure su un documento separato rilasciato dalle autorità doganali. Il certificato e l'eventuale secondo documento sono quindi restituiti all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. L'amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

## Articolo 20. Applicazione delle disposizioni relative alle dichiarazioni su fattura

Le dichiarazioni su fattura devono essere fatte da un esportatore stabilito nel territorio di una delle parti. Se la fattura è redatta in un paese terzo, la dichiarazione su fattura può figurare su qualsiasi altro documento commerciale <sup>(1)</sup> rilasciato nel territorio della parte esportatrice che descriva i prodotti in questione in modo tale da poterli identificare come originari conformemente all'allegato III. In tal caso, l'esportatore delle merci deve essere identificato nel documento nel quale si trova la dichiarazione d'origine.

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- a) la formulazione della dichiarazione su fattura deve essere conforme a quella che figura nell'appendice IV dell'allegato III della decisione;
- b) l'indicazione dei prodotti non originari, e quindi non coperti dalla dichiarazione su fattura, non deve essere effettuata nella dichiarazione stessa. Tuttavia, questa indicazione deve essere presente sulla fattura in maniera chiara, per evitare qualsiasi malinteso;

<sup>(1)</sup> Quali ad esempio la polizza di carico o l'elenco dei colli che accompagna le merci.

- c) è possibile presentare dichiarazioni eseguite su veline (copie a carta carbone) o fotocopie di fatture solo se le dichiarazioni sono firmate come l'originale. Nel caso di esportatori autorizzati, che sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura, questi sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura eseguite su veline o fotocopie di fatture;
- d) la dichiarazione su fattura presentata sul retro di quest'ultima è ammissibile;
- e) la dichiarazione su fattura può essere presentata su un foglio separato da detta fattura, a condizione che tale foglio faccia chiaramente parte della fattura. Non è autorizzato un formulario complementare;
- f) una dichiarazione su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura può essere accettata esclusivamente qualora sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ne consegue, ad esempio, che la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura;
- g) fatta salva la nota esplicativa relativa all'articolo 16 (merci esportate dallo spedizioniere doganale) lo status di esportatore autorizzato non può essere riconosciuto a spedizionieri doganali.

## Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

### (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2001/C 128/11)

**Data di adozione della decisione:** 20.3.2001

**Stato membro:** Italia (Toscana)

**N. dell'aiuto:** N 523/98

**Titolo:** Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale

**Obiettivo:** Sovvenzionare attività di sperimentazione nell'ambito della R&S, assistenza tecnica, consulenza, divulgazione di informazioni e promozione nel quadro dei programmi «Servizi di sviluppo agricolo»

**Fondamento giuridico:** Legge regionale n. 37/2000: Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale

**Stanziamiento:** Circa 10 miliardi di ITL (5 milioni di EUR) per i primi tre anni

**Intensità o importo dell'aiuto:**

— Aiuti per la ricerca e sviluppo: fino al 75 %

— Aiuti per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli: entro il massimale previsto (100 % per la promozione e 50 % per la pubblicità)

— Aiuti per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo: entro il massimale previsto (non più di 100 000 EUR per beneficiario per periodo di tre anni o, in caso di aiuti concessi ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese <sup>(1)</sup>, il 50 % delle spese ammissibili; tre la due possibilità è concesso l'aiuto di importo superiore)

**Durata:** Indefinita

**Altre informazioni:** Il regime verrà attuato conformemente agli impegni assunti dalle autorità competenti nelle lettere del 16.3.1999, 29.7.1999, 21.12.1999, 16.6.2000 e 11.1.2001

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

<sup>(1)</sup> GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

**Data di adozione della decisione:** 23.3.2001

**Stato membro:** Spagna (Castilla la Mancha)